Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione, per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati come segue:

	In unità di conto per 1.000 kg
Farina di frumento o di spelta	159,95
Farina di frumento segalato	159,95
Farina di segala	144,30
Semole e semolini di grano tenero	172,75
Semole e semolini di grano duro	196,30

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 158/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

relativo alla determinazione dei coefficienti di equivalenza tra le qualità di cereali offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento summenzionato dispone che i prezzi cif dei cereali siano adattati mediante il coefficiente di equivalenza che esprime le eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata;

Considerando che i prezzi d'entrata devono essere fissati per le qualità tipo determinate nel regolamento n. 129/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 che determina le qualità tipo del grano tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del grano duro per la campagna di commercializzazione 1967/1968 (2), e nel regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967 che determina le qualità tipo di determinati cereali e per determinate categorie di farine, semole e semolini, nonchè le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti (3);

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2352/67.

(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2356/67.

Considerando che è opportuno tener conto, per la determinazione dei coefficienti di equivalenza, delle caratteristiche e dei prezzi delle diverse qualità di cereali abitualmente offerte sul mercato mondiale;

Considerando che, se le differenze di valore tra le diverse qualità di cereali offerte non corrispondono più a quelle assunte per la determinazione dei coefficienti di equivalenza, o se le qualità di cereali non indicate nel presente regolamento sono offerte sul mercato mondiale, la Commissione deve essere in grado di applicare coefficienti di equivalenza diversi o nuovi durante un periodo determinato, fino al momento in cui il presente regolamento verrà modificato allo scopo di essere aggiornato;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la determinazione del prezzo cif per i cereali, gli adattamenti previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE sono effettuati applicando i coefficienti di equivalenza contenuti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. La Commissione può applicare eccezionalmente coefficienti di equivalenza diversi da quelli indicati nell'allegato del presente regolamento quando le differenze di valore tra le diverse qualità di cereali offerte non corrispondono a quelle assunte per la determinazione di tali coefficienti di equivalenza.

In tal caso il prezzo cif è stabilito sulla base di coefficienti di equivalenza corrispondenti alla valutazione, effettuata dalla Commissione, delle diverse qualità di cereali offerte in quel momento.

2. Se sono offerte sul mercato mondiale qualità di cereali non indicate nell'allegato del presente regolamento, la Commissione può applicare coefficienti di equivalenza derivati da quelli contenuti in detto allegato, tenendo conto delle differenze di prezzo tra la qualità di cereali di cui trattasi e le qualità di cereali elencate nell'allegato del presente regolamento, nonché delle caratteristiche di tali diversi cereali.

3. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere applicate soltanto per un periodo non superiore ai 21 giorni per uno stesso coefficiente di equivalenza. Nel corso di tale termine, l'allegato del presente regolamento deve essere sottoposto a revisione secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio. Tuttavia tale revisione non pregiudica la validità dei coefficienti utilizzati provvisoriamente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
	GRANO TENERO		
U.S.A.	Red Winter Garlicky II + III	2,50	
	Red Winter I + II	3,75	
	Western White II	3,75	
	Soft White II	3,75	
	Hard Winter I + II (senza tenore proteinico garantito)	9,00	
	Dark Hard Winter I + II (senza tenore proteinico garantito)	9,00	
	Northern Spring I + II	10,50	
	Red Spring I + II	10,50	
	Dark Northern Spring I + II	12,00	
	Dark Northern Spring III	10,50	
	Hard Winter I + II (tenore proteinico garantito 14%)	12,00	
	Dark Hard Winter I + II (tenore proteinico garantito 14%)	12,00	
Canada	Manitoba I	12,50	
	Manitoba II	12,00	
	Manitoba III	10,50	
	Manitoba IV	9,00	
	Canada V	6,00	
Argentina	Southern Wheat (Bahia Blanca, Necochea)	9,00	
	Up River (Rosa Fee)	9,00	
	Down River (Buenos Aires)	9,00	
Australia	Faq	5,75	
	Western	6,75	
	Semi Hard II	9,00	
Gran Bretagna	English Milling	0	0
Svezia		0	0
Bulgaria		2,25	
U.R.S.S.	Type 431	9,00	
	GRANO DURO		
Canada	Canada Western Amber Durum I	3,25	
	Canada Western Amber Durum II	2,75	
	Canada Western Amber Durum III	0	0
	Canada Western Amber Durum IV extra	0	0
	Canada Western Amber Durum IV		2,00

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
U.S.A.	Hard Amber Durum I	0	0
	Hard Amber Durum II		1,00
	Hard Amber Durum III		4,00
Argentina	Candeal Taganrog	0	0
Marocco			5,00
Tunisia		0	0
Iraq	Faq		8,00
	Italiano		2,00
Siria	Faq		8,00
	Italiano		2,00
Turchia	Anatolia		8,00
	Tracia		6,00
Grecia	AA	0	0
	A1		2
	A2		4
	A3		6
	non specificato		3
Israele		0	0
Spagna			3,00
	SEGALA		
U.S.A.	U.S.A. II	0	0
	U.S.A. III		0,50
	Plump	0	0
Canada	Western I + II	0	0
	Western III		1,50
Argentina	Plata	0	0
Danimarca		0	0
U.R.S.S.		0	0
Svezia		0	0
Turchia		0	0
	ORZO		
U.S.A.	U.S.A. II	0	0
	U.S.A. III		1,25
	U.S.A. IV		2,50
	U.S.A. V		4,00
	Western I + II 45 lbs/bushel or better	0	0
	U.S.A. II Two Row	1,25	

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
Canada	Western Two Row I + II	1,25	
	Feed I + II		1,25
	Feed III		2,00
Argentina	Plata 62/63—64/65 kg/hl	0	
	Plata 65/66—66/67 kg/hl	0,75	
	Plata 67/68—68/69 kg/hl	1,25	
Australia	Chevalier V	0	
	Chevalier III + IV	1,25	
	Beecher Barley	0,75	
	Queensland Two Row	1,25	
Africa del Nord (Algeria, Tunisia, Marocco)			3,00
Turchia	White Barley		2,00
	Bigarrée		3,00
Iraq			4,00
Siria	Bigarrée inferiore a 64 kg/hl		4,00
	White Barley e Bigarrée 64/65 kg/hl		2,50
Norvegia		0	0
Svezia		0	0
Danimarca		0	0
U.R.S.S.	Baltico	0	0
	Mar Nero	0,75	
Gran Bretagna	63—65 kg/hl		1,00
	67 kg/hl o più		0
	AVENA		
U.S.A.	Extra Heavy White Oats I + II 38—40 lbs	0	0
	Heavy White Oats I + II 36 lbs		1,00
Canada	Western Oats I, II, III extra	0	0
	Extra n. 1 Feed e n. 1 Feed	0	0
Argentina	Plata	0	0
Australia	Victorian Feed Oats	0	0
	Western Oats I + II	0	0
Danimarca		0	0

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
Gran Bretagna		0	0
U.R.S.S.		0	0
Svezia		0	0
Finlandia		0	0
	GRANTURCO		
U.S.A.	Yellow Corn I + II	0	0
	Yellow Corn III		0,50
	Yellow Corn IV		1,00
	Yellow Corn V		2,00
	White Corn I + II	0	0
	White Corn III		0,50
	White Corn IV		1,00
	White Corn V		2,00
Argentina	Plata	1,25	
Uruguay		0	0
Paraguay			1,25
Brasile			1,25
Messico			1,25
Unione Sud-Africana	Yellow Flint	1,25	
	White Dant		1,25
Rodesia/Nyasaland	Yellow	1,25	
	White		1,25
Angola	Yellow Round	0	0
Kenia	Yellow	0	0
Marocco		0	0
Birmania		0	0
India		0	0
Indonesia		0	0
Bulgaria		0	0
Jugoslavia		0	0
Romania		0	0
U.R.S.S.		0	0

Paese d'origine	Denominazione della qualità	Coefficiente d'equivalenza in unità di conto per 1.000 kg	
		Importo da sottrarre dal prezzo della qualità di cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità di cereali
	SORGO		
U.S.A.	US Grain Sorghum Yellow II	0	0
Argentina	Granifero	0	0
Messico		0	0
	MIGLIO		
Argentina		0	0
Australia		0	0
	GRANO SARACENO		
U.S.A.		0	0
Canada			2,00
Brasile			5,00
Unione Sud-Africana		0	0
Polonia		0	0

REGOLAMENTO N. 159/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1967

che stabilisce i coefficienti d'equivalenza tra le qualità di farine di grano e di segala offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che i prezzi cif delle farine vengono corretti in base a coefficienti di equivalenza che esprimono le eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di entrata;

Considerando che i prezzi di entrata delle farine di grano e di segala devono essere fissati per le qualità tipo previste nel regolamento n. 130/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo alla determinazione delle qualità tipo per alcuni cereali ed alcune categorie di farine, semole e

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.